

del Tre maggio 2023

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27/04/2023

DELL'ASSOCIAZIONE "IL PICCOLO PINO"

Oggi, 27/04/2023, alle ore 14.30, presso la sede del Micronido Il Piccolo Pino in Corso San Lorenzo n 36 a Pescantina;

si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione Il Piccolo Pino con il seguente O.d.G.:

1. approvazione delle modifiche allo statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall' Ufficio della Regione Veneto del RUNTS con lettera del 07/04/2023 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.

1. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente Martina Pinaroli che chiama a fungere da segretaria Debora Ballasina, che accetta. La Presidente, constata la presenza in proprio o per delega dei soci: e precisamente Nicoletta Righetti dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., la Presidente espone all'Assemblea che è necessaria una revisione dello statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall' Ufficio della Regione Veneto del RUNTS con lettera del 07/04/2023 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.

Dopo una breve discussione lo Statuto, viene posto ai voti e viene integralmente approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci, così come da allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante .

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 15.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Pescantina, 27/04/2023

La Presidente

Martina Pinaroli

La Segretaria

Debora Ballasina

Associazione IL PICCOLO PINO
Micronido

Sede Leg.: Via Corgnan, 4/b - S. Ambrogio di Valp. (VR)
Sede Op.: Corso S. Lorenzo, 36 - Tel. 351 8061272
37026 PESCANTINA (VR)
C.F.: 93290710230 - P. IVA 04720970237

per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Ezio Zonari

STATUTO SOCIALE

Art.1 – Costituzione –

A norma dell'art. 36 e segg. Del Codice Civile e del decreto leg.vo n. 117/2017 è costituita un'Associazione non riconosciuta (Ente del Terzo Settore) - non a scopo di lucro – secondo principi di democraticità e non discriminatori – denominata “ **ASSOCIAZIONE Il Piccolo Pino –ETS** . L'uso dell'acronimo ETS, obbligatorio nella denominazione e in ogni comunicazione pubblica , è subordinato all'iscrizione del REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE previsto dal decreto leg.vo n.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).

L'Associazione ha sede in Via Corgnan n. 4B Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR).

Il consiglio direttivo potrà istituire sedi operative o amministrative anche altrove ; l'assemblea dei soci potrà modificare la sede legale senza che ciò costituisca modifica statutarie.

Art.2 – Premessa -Scopo – Attività -

Il nostro progetto pedagogico guarderà oltre l'aspetto della routine quotidiana educativa volgendo i suoi interessi ad orientamenti pedagogici.

Il nostro intento è quello di abbracciare più filosofie educative per permetterci di rimanere in un'ottica sempre aperta e volta al futuro ed allo stesso tempo permettere esperienze ed approcci differenti per e con i bambini. Sarà un contesto in cui ogni bambino avrà la possibilità di confrontarsi con diversi approcci in un clima sereno, libero e pensato. In questo modo il contesto si arricchirà giorno dopo giorno grazie alla condivisione e alle nuove proposte e idee in divenire.

L'interesse per la relazione con le famiglie, la società di appartenenza, il territorio, la formazione continua e duratura avranno un pensiero fondamentale e costante per le proposte che circonda la nostra realtà educativa.

In particolare, ci impegneremo a proporre una progettualità che veda coinvolti bambini, famiglie e territorio esterno per sensibilizzare il senso di comunità ed appartenenza in una visione di struttura educativa visibile a 360gradi. Ci piacerebbe realizzare nel concreto questo ideale coinvolgendo e portando figure territoriali (esperti in educazione e non) all'interno del nido ma anche portare il nido fuori (outdoor education).

Come fondatrici, per interesse e dovere, saremo predisposte a formarci in modo continuo presso enti esterni, ma a proporre anche momenti di formazione, condivisione e confronto all'interno della struttura con tutti gli adulti che ne fanno parte.

Pertanto L'Associazione, costituita ai sensi Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ha come scopo la realizzazione delle seguenti attività d'interesse generale previste dall'art. 5 del medesimo decreto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'associazione svolgerà le seguenti attività:

- servizi sociali, ricreativi, educativi e formativi per bambini e bambine quali nidi e simili per la fascia 0/3 anni, laboratori, incontri e serate informativi/culturali, progetti scolastici anche in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni.

L'associazione si impegnerà a promuovere un servizio educativo che risponda a criteri pedagogici ed educativi, promuovendo uno spazio pensato sulla base dei principi di accoglienza per bambini e bambine e le rispettive famiglie. Per la fascia 0/3 anni sarà continuativo per tutto l'anno, ma verranno pensati anche momenti occasionali di partecipazione con bambini della fascia d'età 3-6 (per esempio, durante l'estate o qualche laboratorio durante l'anno).

Per i laboratori (artistici, naturali, letterali, atelier ecc...) dedicheremo un tempo e una modalità all'interno dell'orario di frequenza dei bambini, ma progetteremo anche in orario extra per aprire la struttura al territorio e permettere così scambio ed arricchimento con la comunità di riferimento.

L'associazione promuoverà serate informative per genitori tenute da professionisti interni ed esterni al nido, riconosce e promuove la formazione continua di soci e dipendenti e laddove avesse la

possibilità di creare ponti o progetti con altri enti sarà ben disposta a farlo (per esempio, i progetti ponte tra nido e scuola dell'infanzia).

L'associazione resta aperta a nuove proposte ed iniziative, mantenendosi così in un clima culturalmente condiviso e sempre in ricerca.

L'associazione opererà in rete con Enti del Terzo Settore, Enti Pubblici e Privati e potrà stipulare convenzioni, contratti, aderire ad associazioni temporanee di impresa, consorzi e quanto altro necessario alla realizzazione degli scopi sociali.

L'associazione potrà inoltre, nei limiti delle previsioni dell'art. 6 del decreto leg.vo n. 117/2017 e s.m.i. esercitare attività diverse da quelle di interesse generali sopra indicate comunque secondarie e strumentali alle stesse.

Art.3 - Soci/e -

I/le Soci/e sono le persone fisiche, che, condividendo gli scopi dell'Associazione, collaborano alle attività associative e/o usufruiscono dei servizi dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Lo status di associato è a carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli art. 13-14-15 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono essere socie anche le persone giuridiche purché Enti del Terzo settore o non a scopo di lucro.

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee.

Gli associati/e hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al presidente che metterà a disposizione i libri entro 15 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art.4 - Organi Sociali -

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente
- l'organo di controllo, se obbligatorio per legge.



Art.5 - Assemblea -

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e le socie in regola con il pagamento della quota di adesione e che sono iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale se ricorre per legge.

Spetta all'Assemblea determinare le linee generali e gli orientamenti dell'Associazione; la determinazione dei programmi operativi dell'Associazione e la verifica della loro attuazione;

l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario; l'approvazione della relazione di missione e l'approvazione del bilancio sociale, se obbligatorio per legge; l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo, la delibera di eventuali modifiche dello Statuto; la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali anche promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti, la deliberazione sull'esclusione degli associati; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; la deliberazione dello scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Ogni Socio/a ha diritto di esprimere un solo voto, con la possibilità di delegare un altro/a socio/a se impossibilitato/a a partecipare.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le Assemblee straordinarie e di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75% dei soci/e e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei/delle presenti.

La convocazione dell'Assemblea avverrà a mezzo lettera, mail, fax purchè comprovante la ricezione inviata a tutti i soci dieci giorni prima della data dell'Assemblea .

Art.6 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale.

In particolare: predispone i bilanci annuali di esercizio e il bilancio sociale, qualora ricorra l'obbligo di legge; delibera l'ammissione, la decadenza, il recesso dei soci; cura l'esecuzione delle delibere assembleari; emana l'eventuale regolamento interno dell'Associazione da approvare in assemblea; determina le quote sociali di adesione e le quote annuali, gli eventuali altri contributi supplementari. Provvede per l'apertura e l'eventuale chiusura di conti correnti postali e bancari. Istituisce sedi operative e/o amministrative e la modifica della sede legale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto a esprimere un solo voto, senza possibilità di delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti e le delibere sono valide solo in presenza della metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi sociali e i singoli Consiglieri possono essere rieletti.

Art.7 - Presidente e Vicepresidente -

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi; ha la firma legale dell'Associazione e può, pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell'Associazione; può accendere conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell'Associazione. I poteri di firma possono essere delegati ad altro Consigliere per specifici atti o mandati deliberati dal Consiglio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto. In caso di assenza, egli viene sostituito dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

I poteri di firma possono comunque, per singoli atti, quali le operazioni bancarie, essere delegati anche a soci dell'Associazione.

Art.8 - Delibere -

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

Art.9- Organo di controllo -

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.10 - Quote -

Il Socio è tenuto a contribuire alla vita dell'Associazione versando la quota associativa annuale e versando eventuali contributi supplementari, partecipando e promuovendo alle iniziative conformi alle finalità dell'Associazione.

Art.11 - Ammissione -

Chi intende essere ammesso come Socio/a deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda il/la richiedente dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza e recapiti.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito e la comunicazione di accettazione deve essere comunicata all'interessato entro 30 giorni e annotata nel libro soci.

Il Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il socio che ha proposto la domanda di ammissione socio può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un

altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte; l'assemblea se non appositamente convocata, dovrà deliberare in occasione della successiva convocazione.

Art.12 - Cessazione -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza o per esclusione.

Art.13 - Recesso -

Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività dell'Associazione. Il recesso del Socio diventa operante solo dopo l'accoglimento della revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art.14 - Decadenza -

Il Socio decade automaticamente se non è in regola con i versamenti delle quote associative per 1 (uno) anno.

Art.15 - Esclusione -

Può essere escluso il Socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- d) per dichiarazioni non veritiere sulla propria identità anagrafica.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art.16 - Diritti -

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza o esclusione, come pure gli eredi del Socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono richiedere i contributi associativi e le quote già versate

Art. 17- Volontari/ie

I volontari e le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/lle volontari/ie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni

preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione .

L'associazione deve assicurare i/le volontari/ie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi .

ART. 18- Apporti di lavoro degli associati e/o di terzi

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi e secondo le previsioni dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 anche avvalendosi dei propri associati.

Art.19 - Esercizio Sociale e Bilancio consuntivo/rendiconto economico finanziario e Bilancio sociale

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali e non saranno in alcun modo distribuiti tra i soci, ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Il bilancio o rendiconto economico finanziario redatto secondo le disposizioni dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato entro i termini di legge nel Registro Unico del Terzo Settore.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale .

ART. 20- Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente che metterà a disposizione i libri entro 15 giorni dalla richiesta alla presenza dello stesso e/o dei segretari verbalizzanti.

Art.21 - Patrimonio Sociale - Risorse Economiche – Divieto di distribuzione dell'utile

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento delle finalità statutarie.

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

L'associazione trae le proprie risorse economiche oltre che dalle quote associative e gli eventuali contributi associativi supplementari richiesti ai soci dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto , secondo le previsioni del decreto leg.vo n. 117/ 2007 , ovvero tramite servizi erogati a soci o terzi, anche in regime di accreditamento, convenzione, contrattualizzazione anche con Pubbliche Amministrazioni nazionali, dell'Unione Europea, straniere, organismi di diritto internazionale; fondi pervenuti a titolo di raccolta fondi,sponsorizzazioni, liberalità e ogni altra modalità ammissibile dal Codice del Terzo Settore.

Art.22 - Scioglimento e destinazione del patrimonio -

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione per qualunque causa il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe individuati dall'Assemblea all'atto di scioglimento o, in mancanza di tale decisione, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.23 - Clausola compromissoria -

Su controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e da rapporti con altri Soci o con l'Associazione in relazione alle attività sociali, ciascun Socio è tenuto a rimettere ogni decisione a un arbitro, amichevole compositore, nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia e, in caso di ulteriore disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.

Marta

Associazione IL PICCOLO PINO

Micronido

Sede Leg.: Via Corgnan, 4/b - S. Ambrogio di Valp.lla
Sede Op.: Corso S. Lorenzo, 36 - Tel. 351 8061272

37026 PESCANTINA (VR)

C.F.: 93290710230 - P. IVA 04720970237

Del Bo

